

processo (tu li conosci bene perché vieni da una terra come la mia, dal Mezzogiorno, che sul piano della delinquenza organizzata, purtroppo, soffre quotidianamente la realtà storica) nel quale stiano per scadere i termini di carcerazione preventiva, perché il processo è stato complesso e ha imposto l'utilizzazione di molti mesi ed anni, si abbia la possibilità di tenere in carcere l'imputato di tre-quattro omicidi perché — concludo, Presidente — è possibile scrivere immediatamente la sentenza sulla detenzione di anni, che farebbe scattare i termini della seconda fase?

So che sul piano concreto tu saresti d'accordo, così come la forza politica alla quale appartieni. Valutiamo concretamente, allora, i risultati del nostro sforzo normativo e, se esso non fosse adeguato, proponete soluzioni alternative. Questo vi chiediamo pressantemente, giacché mi pare che nel merito saremmo tutti d'accordo, anche se poi, quando usciamo da questa sede e parliamo magari con i commercianti, come ha fatto il presidente Berlusconi, proponiamo soluzioni che collimano esattamente con quelle che noi proponiamo in quest'aula, ma che quella forza politica, naturalmente, in quest'aula nega alla radice.

Il tempo è terminato, avrei bisogno di dire qualche altra cosa. Mi consenta almeno, Presidente, di annunciare il voto convintamente favorevole del mio gruppo sul provvedimento in esame (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Carotti. Ne ha facoltà.

PIETRO CAROTTI. Signor Presidente, vorrei partire da una considerazione sulla moralizzazione della scelta legislativa, che è stata messa in discussione nella quasi totalità degli interventi degli esponenti dell'opposizione.

Sostanzialmente, la posizione critica si articolava su due versanti: il primo è ricorrente, è una specie di stereotipo

argomentativo retorico messo in campo ogni volta che vi è un decreto-legge da convertire, dimenticando che il fenomeno che dobbiamo disciplinare, su sollecitazione di esponenti autorevolissimi delle stesse opposizioni, viene definito emergenziale e che si segnala l'urgenza, l'ineludibilità e l'impossibilità di far scivolare nel tempo una risposta normativa. Incredibilmente, poi, sulla base di considerazioni astratte, di esercitazioni ginniche mentali, si mettono in discussione le condizioni che giustificano l'emanazione del decreto-legge, che ha proprio la funzione di intervenire in maniera immediata come terapia di contrasto di fenomeni sociali di criminalità di fronte ai quali, naturalmente, il Governo ed il Parlamento non possono essere sordi.

L'ulteriore argomentazione che ho ascoltato — per la verità, era l'unica condivisibile — nell'intervento dell'onorevole Tassone (lo dico con affetto e stima nei confronti del collega Tassone: peraltro, le restanti parti del suo discorso non le condividevo affatto, ma anche « l'orologio fermo » una volta al giorno dice la verità) era relativa all'impossibilità di considerare risolutivo il testo di legge che oggi ci avviamo a varare. Il discorso è talmente condivisibile che non meriterebbe argomentazione alcuna: nessuno, infatti, ha la pretesa di risolvere i problemi della giustizia con questo decreto-legge! Corrisponde però al vero che, nei principi generali, proprio l'evoluzione delle norme e la possibilità di dare un'interpretazione evolutiva alle norme — che ci veniva insegnata nelle università — sono il sintomo di un passaggio che è in continuo movimento. Non esisterà mai, quindi, un punto di arrivo determinato a proposito soprattutto della disciplina della giustizia penale.

Il decreto-legge era quindi reso non opportuno, ma indispensabile dal fenomeno che siamo chiamati a governare: quello di evitare scarcerazioni facili; quello soprattutto di fare in modo che vi sia una risposta tempestiva e un'utilizzazione e un controllo del territorio che in qualche modo investissero anche dei sup-

porti tecnici. Infatti, non si può dichiarare ai giornali che, tutte le volte che si registra un reato di una certa gravità, questo viene sistematicamente commesso in alta percentuale da persone che sono agli arresti domiciliari e poi opporsi — sulla scorta di una pretesa perfezione formale — ad una disciplina che demanda al Governo e al Ministero l'utilizzabilità di strumenti che consentono di controllare sul territorio coloro i quali, pur avendo certamente tutti i diritti degli altri cittadini, sono in una fase di « compressione » della propria libertà, così come previsto dalla legge e su provvedimento del magistrato.

L'aver ridotto l'intera panoramica delle argomentazioni ad una specie di contraddizione formale, rispetto alla sostanza, è una scelta forse valida a produrre l'ennesimo « *instant book* ». Poi, si vuole addirittura dare dignità di statuto, di fatto giuridico, al mancato ricorso all'emergenza quando il fenomeno è « emergente », per renderlo una specie di categoria analitica nella disamina di tutti i contenuti del provvedimento. Questo, a mio avviso, è un vizio formale che incide sulla sostanza.

Il problema era invece quello di confrontarci all'interno di quelli che sono i contenuti dell'articolato che il Governo, a mio avviso molto opportunamente, ci ha presentato.

Colgo l'occasione per aggiungere il mio ringraziamento agli altri rivolti al presidente Finocchiaro Fidelbo che ha disciplinato i lavori della Commissione con la sua consueta brillantezza e con il suo garbo, che ha consentito all'onorevole Marino di fare delle affermazioni condivise anche dalla maggioranza! Vorrei evidenziare il fatto che noi lavoriamo in un clima di serenità e di assoluta dialettica proprio perché in Commissione non vi è un confronto aspro e di pregiudiziale politica.

Allo stesso modo, vorrei ringraziare il relatore, onorevole Borrometi, che, con la sua preparazione ed il suo acume giuridico, è riuscito spesso a trovare dei punti

di sintesi che hanno raccolto delle indicazioni che venivano anche dai colleghi delle opposizioni.

Quindi, il decreto-legge che andiamo a convertire si iscrive in una logica che non è emergenziale, ma che è una logica di risposta ad un fenomeno che è sì emergenziale e che naturalmente non può non tener conto « dell'essere coda » rispetto ad un processo riformatore che, iniziato nel 1996, ha avuto un lunghissimo percorso, che viene successivamente aggiustato anche in considerazione della dimensione dell'innovazione che abbiamo portato a tutto « l'ordigno processual-penalistico ».

Riguardo allo scandalismo, alla presa di distanza, al « velo verginale » sul ricorso alla separazione dei processi, vorrei porre all'onorevole Marino i seguenti quesiti. Non era questo che si diceva prima del 1987, prima della legge delega? Non si chiedeva che i processi fossero molti, assolutamente ristretti e contenuti come numero degli imputati e come qualità e quantità delle imputazioni? Non si era previsto che la riunione, per un singolo imputato, slittasse alla fase esecutiva proprio in considerazione del fatto che un rito accusatorio, spurio ed ambiguo come quello che abbiamo introdotto, non era un « contenitore sufficiente » per poter arrivare alla celebrazione dei maxiprocessi?

Se noi abbiamo enfatizzato una separazione che era prevista (e quindi certamente compatibile anche con il tessuto costituzionale già nella previsione del 1987 che era contenuta nella delega e poi nel codice di procedura penale), credo che molto opportunamente il Governo abbia adottato un decreto-legge che incide sul fenomeno perché il maxiprocesso è foriero di attrazione in fase di allungamento del processo anche di posizioni che sono facilmente definibili.

Quindi, il problema viene risolto tecnicamente in maniera realmente brillante — secondo me — perché non c'è nessuna compressione dei diritti. Spesso ho sentito evocare l'articolo 3 della Costituzione, a mio avviso, a sproposito perché non si può ricorrere sempre a questa specie di ombrello che in qualche modo deve anche

fare i conti con le necessità normative, fermo restando che occorre rispettare il principio di uguaglianza, che occorre che la libertà sia considerata, come è, un bene primario. Infatti, occorre che la giustizia sia resa in tempi compatibili e che il meccanismo che è previsto a tutela dell'intera popolazione venga attivato in maniera che dia un prodotto soddisfacente (uso un termini che non mi piace, ma è quello che rende meglio il mio pensiero).

Parimenti, per quanto riguarda la separazione e la redistribuzione dei termini all'interno delle fasi e dei gradi di giudizio, credo sia principio di fisica elementare, almeno di quella euclidea, che fa riferimento ai vasi comunicanti, la distribuzione del tempo necessario — perché naturalmente si tratta di una immoralità necessaria, come veniva definito nell'ottocento — e il ricorso alla custodia cautelare cercando di utilizzarla proprio in quei segmenti di processo penale all'interno dei quali serve. Quindi, aver sacrificato la parte relativa al giudizio di legittimità, aver addensato i termini nel primo grado in maniera preponderante rispetto al secondo grado di giudizio, mano a mano che si affievolisce il principio di presunzione di non colpevolezza, è cosa che secondo me non solo non contrasta con un principio di uguaglianza, ma che risponde alla logica aristotelica prima ancora che alla logica giuridica.

Quindi, sarebbe stato certamente censurabile — ma nessuno lo ha proposto né lo avrebbe condiviso — un provvedimento che avesse inciso sulla durata complessiva, perché questo ci avrebbe posto in contraddizione con delle scelte che ormai credo siano irrinunciabili da parte di tutti i gruppi politici che compongono la maggioranza e anche da parte dell'opposizione.

Quindi, la modulazione, cercando di soccorrere quei punti nei quali era indispensabile una rimodulazione della durata della custodia cautelare, è opera di razionalizzazione giuridica e non è un'opera di lacerazione dei principi di uguaglianza perché questo significa ricorrere allo ste-

reotipo di tipo retorico e di tipo argomentativo sotto il profilo della comunicazione mediatica.

Poiché ascolto il campanello del Presidente, vi risparmio la mia opinione sul rito abbreviato. Non ne faccio un problema di interpretazione personale perché sarebbe veramente riduttivo. Il legislatore ha il diritto-dovere di interpretarsi tutte le volte in cui vi è una difforme decisione e opinione da parte di coloro che sono deputati ad applicare la legge; ciò detto, ringrazio coloro che mi hanno ascoltato e annuncio il voto favorevole del mio gruppo parlamentare.

PRESIDENTE. Se fossero rispettati i dieci minuti di tempo per le dichiarazioni di voto saremmo anche in grado di chiudere in tempi ragionevoli.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Di Capua. Ne ha facoltà.

FABIO DI CAPUA. Signor Presidente, intervengo brevemente; non essendo un addetto ai lavori non ho argomentazioni di ordine tecnico da portare in questa dichiarazione.

Per quello che ho potuto capire nella lettura e nella discussione del testo, dichiaro il voto favorevole su questo decreto-legge, ma il Governo consentirà qualche piccola riflessione sul problema giustizia nel suo complesso ed anche sulle ragioni che hanno portato a questo provvedimento.

Si è detto che non è un provvedimento emergenziale ma congiunturale. Non credo sia possibile fare una grande differenza. È comunque un provvedimento adottato per far fronte ad una situazione che si è venuta a creare nel paese, che ha indignato una parte di esso e ha costretto le forze politiche e il Governo ad assumere conseguenti iniziative.

Credo che questo non sia confutabile e purtroppo non è la prima volta che in sede di Governo si rincorrono gli eventi: è uno dei problemi sui quali dobbiamo brevemente riflettere per cercare di trovare una soluzione di lungo periodo.

Ancora più grave è quando questi eventi si verificano, magari, per provvedimenti assunti dagli stessi soggetti: allora, la lettura non è più emergenziale o congiunturale, ma è schizofrenica. Spesso, infatti, si è costretti a rimangiarsi posizioni assunte e a rivedere provvedimenti definiti non molto tempo prima sulla scorta di umori, non dico di sondaggi ma di percezioni, dell'opinione pubblica non sempre vicina ai risultati attesi da chi ha adottato i provvedimenti.

È necessario, quindi, che su questi temi le forze politiche indichino quale sia la posizione di cui si assumono la responsabilità, perché non è possibile adottare provvedimenti e poi ridiscuterli e rivederli alla luce di fatti nuovi, anche gravi, che accadano nel paese. L'opinione pubblica non è più in grado di individuare e di leggere correttamente le posizioni specifiche delle singole forze politiche e dei diversi schieramenti. Mi chiedo perché si sia intervenuti sul piano emergenziale in questo settore e non, per esempio, per un allungamento dei tempi di prescrizione dei reati di corruzione politica: è un problema che è stato più volte denunciato. La grande maggioranza dei reati in questo ambito è stata ormai «ripulita» dalla prescrizione (abbiamo recenti ed illustri esempi), senza che nessuno si sia minimamente preoccupato di aprire un dibattito sull'opportunità di allungare determinati tempi che consentano di mantenere in piedi processi per reati che l'opinione pubblica considera gravissimi, forse molto più di quanto non li consideri questo ramo del Parlamento.

Passando ad un altro punto, quello delle scarcerazioni facili, credo che l'opinione pubblica faccia differenza tra la scarcerazione di una persona in attesa di giudizio e la scarcerazione, invece, di condannati in modo definitivo, che, per un'interpretazione molto personale e soggettiva di qualche magistrato, continuano a reiterare i propri reati a danno dei cittadini. È questo secondo caso, vi posso garantire, che indigna maggiormente l'opi-

nione pubblica: al riguardo, poco ho sentito anche nel dibattito sul provvedimento d'esame.

Per quanto attiene a riti abbreviati, procedure, velocizzazione, è possibile che si possa pensare una giustizia rapida per alcuni e lenta o assente per molti? Il problema da affrontare con energia e decisione è quello di velocizzare le procedure per l'esercizio di questo strumento in maniera equa, corretta e universalmente applicata. Non è possibile ritenere che possa esservi una procedura abbreviata, magari affidata anche alla discrezionalità di qualcuno.

Da ultimo, si parla sempre più spesso di reati più o meno gravi, anche nell'ambito del dibattito sull'indulto e sull'amnistia. Mi chiedo se abbiate mai interpellato le vittime dei reati prima di dare un giudizio sulla loro gravità: è un problema che indigna veramente moltissimi, perché i reati contro la libertà di iniziativa, la libertà personale, il patrimonio personale sono considerati gravissimi dalle vittime! Nessuno ha il diritto, quindi, di considerare meno gravi reati che ledano o tocchino profondamente la libertà di ogni individuo. Vi era un provvedimento che probabilmente poteva riuscire a sollecitare una riflessione al riguardo, il cosiddetto pacchetto sicurezza, ormai sepolto chissà dove e in quale aula di questo edificio, che non è stato più affrontato e non è stato più oggetto di attenzione.

Per concludere, signor Presidente, rinnovando la dichiarazione di voto favorevole sul provvedimento in esame, rinnovo un appello per una giustizia certa, rapida, ben bilanciata tra rigore e garanzie ma, mi si permetta, soprattutto sottratta alla dialettica elettorale e politica opportunistica!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Taradash. Ne ha facoltà.

MARCO TARADASH. Signor Presidente, in primo luogo, penso che con un decreto-legge non si dovrebbe intervenire in materia di libertà personali e, quindi,

già da questo punto di vista il provvedimento in discussione mi pare negativo.

In secondo luogo, il collega Bonito ha detto che non si tratta di emergenza, ma di un provvedimento congiunturale. Ricordo che, quando ero ragazzo e l'economia italiana non andava, si era sempre dentro la « congiuntura ». Allo stesso modo, in Italia si è sempre dentro l'emergenza, che, grazie alla capacità lessicale della sinistra, si può sempre ribattezzare come « congiuntura », ma le cose non cambiano, se è vero ciò che dice il collega Bonito: si tratta di stringere le viti e di dare qualche colpo di martello ad una macchina che deve pur andare avanti e chiunque si troverebbe in questa condizione. Non è così: le soluzioni debbono essere pensate, perché non si può passare da un provvedimento di congiuntura, o di emergenza, all'altro senza preoccuparsi di adottare, invece, provvedimenti che possano evitare queste situazioni.

Il collega Bonito ha detto che con questo provvedimento si fa fronte alla congiuntura di criminali patentati che sarebbero stati scarcerati a seguito della decorrenza dei termini. Non so se siano tutti criminali patentati; ne sono stati scarcerati 74 e molti di essi erano criminali matricolati — forse non ancora patentati —, ma forse qualcuno era innocente. Questo « forse » dovremmo conservarlo non soltanto nel nostro cuore, ma anche nelle regole dello Stato di diritto, secondo le quali esiste la presunzione di non colpevolezza. Invece, per gli imputati di certi reati noi tendiamo a stabilire una presunzione di colpevolezza.

Naturalmente non è così neppure negli indici statistici della Cassazione, perché, se andiamo a vedere il numero delle assoluzioni, anche nei maxiprocessi, possiamo scoprire che alcuni dei presunti criminali matricolati in realtà erano innocenti rispetto a reati che erano stati loro attribuiti e per i quali avevano goduto del beneficio, non richiesto né auspicato da nessuno, della scarcerazione preventiva per decorrenza dei termini.

Ma fra loro vi sono degli innocenti e, quindi, un paese in cui vigono le regole dello Stato di diritto dovrebbe preoccuparsi del fatto che per tutti gli imputati, innocenti o colpevoli che siano, vi siano regole certe e che occorre pensarci qualche volta prima di tenere un innocente in galera, senza sentenza, per poter tenere in galera il colpevole. Invece, noi andiamo in un'altra direzione, quella appunto del doppio binario per cui per determinati reati vale comunque la presunzione di colpevolezza, perché l'allarme sociale e la giusta esigenza delle vittime dei reati di vedere i colpevoli in condizioni di non nuocere devono venire prima delle esigenze dello Stato di diritto, che impone di verificare se una persona sia colpevole o meno, partendo dal presupposto che l'accusa deve essere dimostrata in giudizio. Questo principio non vale più secondo i criteri che sono stati esposti da chi ha sostenuto il provvedimento.

Per quanto riguarda le soluzioni, ora vi sono i maxiprocessi con la separazione dei processi al loro interno. Personalmente ritengo che il maxiprocesso sia un errore, qualcosa che ha reso molto più disarmata la capacità di repressione del crimine e di accertamento della verità giudiziaria. Credo che dovremmo abolire i reati di concorso ed anche quelli di concorso esterno, che non sono neppure previsti nei codici, ma sono stati introdotti nella giurisprudenza, colpendo invece i reati specifici. Questa è una strada che già nel 1989 aveva indicato il dottor Falcone, ritenendo che la strada dei maxiprocessi non potesse portare quei benefici che pure in una certa fase aveva portato.

Oggi, a distanza di tanti anni, ci troviamo ancora a combattere con le stesse difficoltà. Ecco che si inserisce la novità rappresentata da questo decreto, modifichiamo le regole di valutazione dei tempi della custodia cautelare e anticipiamola alle fasi in cui è più necessaria. Significa che daremo un maggiore spazio « mentale » alle magistrature, anche si vi saranno ritardi maggiori, ma alle fine verrà esaurito il tempo della custodia cautelare all'interno delle fasi di primo e

di secondo grado e non ne resterà più per la Cassazione. Di conseguenza avremo le scarcerazioni facili ritardate. A quel punto o si allungheranno i tempi della carcerazione cautelare o si passerà ad altro provvedimento congiunturale, vale a dire all'esecutività della sentenza dopo il secondo grado di giudizio. Questo è nella logica del provvedimento in esame. Di fronte alla realtà degli imputati condannati perfino in secondo grado che dovrebbero essere scarcerati in vista della sentenza di legittimità, nessuno potrà osare dire di no e quindi si avrà una nuova congiuntura. Si arriverà a questo non perché si è fatto un percorso giuridico che porta l'introduzione di questi principi nel nostro ordinamento ma per motivi di emergenza; non sarà una scelta ma una costrizione.

Le soluzioni ci sarebbero, ma bisognerebbe pensarci. Per esempio, la separazione delle carriere, che comporterebbe automaticamente l'abolizione dell'obbligatorietà dell'azione penale, darebbe la possibilità di ridurre il numero dei procedimenti in questo paese e di colpire i crimini che si ritengono più allarmanti e nocivi (anche perché crimini allarmanti e nocivi non sempre sono sinonimi, ma in questo caso specifico certamente sì) per la comunità nazionale. Questa è una strada che non si vuole percorrere. Si potrebbe anche aumentare il numero dei magistrati. Da non so quanto tempo si parla di concorsi, della necessità di altri mille, diecimila o centomila magistrati, ma fatto sta che la corporazione dei magistrati non vuole altri magistrati perché non vuole che vengano estesi benefici che alla lunga non potrebbero comprendere tutti e di conseguenza restiamo con il numero di magistrati che abbiamo.

Quanto poi all'informatizzazione del sistema della giustizia italiana, siamo lontanissimi da qualunque criterio di informatizzazione, così come siamo lontani da processi di privatizzazione di alcuni segmenti dell'ordinamento giudiziario (non lo si può fare in nome del mito dello Stato che deve gestire direttamente tutto ciò che riguarda determinati settori).

Infine c'è l'ergastolo. Io sono a favore dell'abolizione di tale pena, ma so che nel nostro paese l'ergastolo non c'è, perché anche per i condannati a questa pena vi è la possibilità di uscire dopo un congruo numero di anni. Quindi non è in discussione l'ideologia, la pena di morte, la pena di vita, eccetera; oggi è in discussione un provvedimento che avrebbe consentito di sanzionare definitivamente entro tempi certi imputati riconosciuti colpevoli di reati gravissimi ma, grazie all'allarme sulla scarcerazione facile, si è preferito rischiare di non arrivare alla carcerazione definitiva, anche se non all'ergastolo ma a trent'anni, perché in nome dell'allarme sociale si reintroducono i riti non abbreviati che comportano il rischio delle scarcerazioni facili, le situazioni congiunturali e tutti i provvedimenti di cui si parla.

Mi pare un ennesimo grande pasticcio di fronte al quale l'opposizione decide di astenersi secondo un criterio ormai abbastanza diffuso per cui, di fronte a certi problemi, è meglio l'unità nazionale. L'astensione significa che nelle vostre condizioni avremmo fatto la stessa cosa: non siamo in grado di guardare oltre, non siamo in grado di pensare a quali cambiamenti strutturali si possano fare per far sì che il sistema di giustizia italiano sia equiparabile a quello francese, inglese, tedesco o americano, tutti ordinamenti diversi questi ma tutti più o meno efficaci ed efficienti, a differenza del nostro.

Noi invece stiamo sempre ad alzare la bandiera delle nostre specificità, dell'indipendenza della magistratura nel nostro paese, dell'obbligatorietà dell'azione penale e così via. Così facendo, qualcuno dice al mondo che abbiamo sconfitto la mafia, qualcun altro dice che non è vero; qualcuno dice che Provenzano deve essere ancora catturato, ma qualcun altro dice il contrario: insomma, non si capisce più niente.

PRESIDENTE. Onorevole Taradash, deve concludere.

MARCO TARADASH. Sto per concludere, signor Presidente. Come dicevo, non

si capisce più niente, ma questa è la grandezza e la straordinarietà dell'alterità del nostro paese rispetto agli altri. L'opposizione, dunque, si astiene, mentre la maggioranza va avanti con le sue congetture. Pochi (tra questi anch'io) esprimeranno un voto contrario.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Saraceni. Ne ha facoltà.

LUIGI SARACENI. Signor Presidente, cercherò brevemente di motivare il mio voto di approvazione critica del provvedimento. Innanzitutto vorrei dire che, dal mio punto di vista, con il lavoro svolto in Commissione sono stati apportati miglioramenti. Debbo per forza riferirmi, innanzitutto, all'articolo 10, con il quale (grazie alle modifiche approvate in Commissione) abbiamo evitato di ripristinare il carcere per ceto, come sarebbe stato inevitabile se fosse stato approvato il testo originario del decreto-legge.

Poi, abbiamo recuperato l'accordo delle parti sulla questione delle ipotesi atipiche di separazione ed altri miglioramenti sui quali non sto ad insistere, ma per i quali mi richiamo all'intervento del collega Pisapia.

Restano, tuttavia, alcune perplessità; in particolare, mi costa sollevare una perplessità in ordine all'articolo 16: perché mai ripristinare automaticamente la custodia cautelare anche in caso di violazione minima degli arresti domiciliari? Si sa come vanno le cose: a volte, il condannato agli arresti domiciliari (cito dai casi presi dalla vita) scende in cortile per aiutare la moglie a portare la borsa della spesa; si trova, magari, a passare il poliziotto, il quale gli contesta la violazione della misura cautelare. Dunque, ripristinare la custodia cautelare in tal modo è iniquo, per le ragioni esposte.

Voglio sorvolare sugli altri motivi di perplessità; vorrei soltanto dire (ma ritengo che il relatore interverrà al riguardo) che l'interpretazione dell'articolo 2-bis deve essere nel senso che lo sfondamento si abbia soltanto rispetto ai tetti

dei termini di fase della custodia cautelare e non rispetto al tetto complessivo. Ma, come ho detto, più autorevolmente di me interverrà il relatore.

Veniamo al punto più dolente: mi riferisco alla questione dell'ergastolo. In via di principio sono contrario all'ergastolo. Non credo di avere un'opinione peregrina, ma di essere in ottima compagnia, addirittura confortato da un testo approvato da uno dei due rami del Parlamento e da un progetto di codice che sta procedendo. Pertanto, il ripristino di un'ipotesi di ergastolo che era stata eliminata per via di giudizio abbreviato mi dovrebbe trovare nettamente contrario. Inoltre, credo che abbia ragione (bisogna essere leali) chi si è chiesto come si sarebbe risposto a coloro che, avendo approvato la legge Carotti (che ripristinava il giudizio abbreviato anche in caso di ergastolo) avrebbero chiesto se tale misura si fosse dovuta estendere anche alle ipotesi di ergastolo plurimo ai sensi del comma 1 dell'articolo 72 o a ergastolo cumulato con pena superiore a 5 anni (ipotesi prevista dal comma 2 dello stesso articolo). L'onorevole Copercini mi fa segno di non essere tra coloro. Ebbene, a tale domanda avremmo tutti risposto che effettivamente volevamo la conversione dell'ergastolo anche in tale ipotesi: su questo non c'è dubbio.

Detto questo, occorre valutare la norma ripristinatoria in termini reali. Intanto, cominciamo con il dire che non è vero che è stata sempre eliminata la possibilità di convertire l'ergastolo in pena detentiva a 30 anni con lo strumento del giudizio abbreviato: infatti, nel caso di ergastolo singolo, tale possibilità rimane. Anzi, la possibilità di procedere con il giudizio abbreviato rimane sempre, anche nel caso di contestazione di imputazioni di ergastolo plurimo o di ergastolo cumulato con pena superiore a 5 anni.

La norma più iniqua prevista nel vecchio sistema era la seguente: l'esclusione del giudizio abbreviato si faceva sulla base dell'imputazione, non sulla base della condanna ritenuta in sentenza. Ciò creava grande iniquità; ebbene, la soluzione che

stiamo per approvare non riproduce tale iniquità; forse, ne riproduce un'altra. Probabilmente però un intervento, per la via dell'interpretazione autentica o per quella della modifica, era necessario, altrimenti forse sarebbe scoppiato un altro caso, quello di una ingiustificata disparità di trattamento a seconda che la situazione di cumulo di reati da ergastolo — o di cumulo di reati da ergastolo più la reclusione superiore a cinque anni — si fosse verificata in un procedimento unitario o in procedimenti separati. Avremmo avuto questa situazione assolutamente ingiustificata: se la pena dell'ergastolo per imputazioni plurime da ergastolo — o imputazioni plurime da ergastolo più custodia cautelare — fosse stata irrogata in un solo processo, con il giudizio abbreviato avremmo avuto automaticamente la conversione in trent'anni e tale sarebbe rimasta la pena anche in sede esecutiva; se invece questa stessa situazione si fosse presentata in giudizi separati, avremmo avuto la conversione in trent'anni più, magari, una pena di ventiquattro anni che in sede esecutiva tornava ad essere ergastolo.

Francamente, nessuno di noi aveva ipotizzato una situazione di questo tipo, quando abbiamo ripristinato quel testo, mentre avremmo avuto il dovere di farlo: ora lo fa il Governo e conseguentemente noi che convertiamo il decreto. Forse si sarebbe potuto trovare una soluzione diversa, ma non c'è dubbio che la norma in questione ha quel pregio, bisogna riconoscerlo. Anche nei casi di imputazioni plurime, un'accorta difesa dell'imputato può tuttavia continuare a scegliere il processo abbreviato, se ha la ragionevole aspettativa di vederlo assolto da uno dei reati da ergastolo, perché a quel punto la riduzione di un terzo della pena gli spetta ugualmente. Si tratta, quindi, di una situazione che desta qualche perplessità perché in via di principio ripristina un'ipotesi di ergastolo che sembrava esclusa, ma sul piano concreto probabilmente non porterà gravi iniquità, ed è

questa la ragione per cui, vincendo certe mie perplessità, esprimerò un voto favorevole.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lucchese. Ne ha facoltà.

FRANCESCO PAOLO LUCCHESI. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, noi siamo chiamati a convertire in legge del decreto-legge n. 341 del 2000 che reca disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'amministrazione della giustizia. Non c'è dubbio che noi siamo a favore dell'efficienza e dell'efficacia dell'amministrazione della giustizia, ma soprattutto vogliamo certezza della giustizia, una certezza che non è scarcerazione dei colpevoli e neanche carcerazione degli innocenti.

L'opinione pubblica vuole capire cosa significhi questa certezza, perché non vuol vedere il delinquente messo in libertà il giorno successivo alla condanna né vuole assistere ad errori giudiziari. Per fare questo, però, bisogna approfondire molto il problema: noi stiamo trattando il cosiddetto pacchetto giustizia, il cui *iter* però si è interrotto, mentre il Governo interviene con questi provvedimenti che sono chiamati, alternativamente, di emergenza o di congiuntura. Praticamente, cambiando l'ordine dei fattori il prodotto rimane lo stesso: siamo sempre nella stessa situazione di urgenza che impone un decreto e l'urgenza, naturalmente, non ci consente di approfondire e di dare una certa motivazione alle nostre posizioni. Noi, quindi, non possiamo condividere alcuni aspetti di questo decreto-legge, che pure era giusto intervenisse in questo momento particolare. L'impossibilità, quindi, di approfondire certi argomenti non ci consente di esprimerci a favore della conversione, pur condividendo la necessità che il Parlamento si occupi del problema giustizia e dia certezza ai cittadini.

Pertanto, per le motivazioni esposte, ci asterremo nella votazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Marotta. Ne ha facoltà.

RAFFAELE MAROTTA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non avrei preso la parola se non avessi avvertito la necessità di rispondere alle accuse di contraddizione, nelle quali sarebbe caduto il centrodestra. Io personalmente, Alleanza nazionale ufficialmente siamo favorevoli al mantenimento dell'ergastolo. La contraddizione non riguarda noi, ma il centrosinistra. Quest'ultimo, infatti, ha voluto la legge Carotti, che aboliva il giudizio abbreviato; è il centrosinistra che si riconosce nel progetto di riforma del codice penale del professor Grosso e quest'ultimo prevede, appunto, l'abolizione dell'ergastolo. Cosa resterebbe, dunque, se il progetto fosse già in vigore? Proprio nulla. La contraddizione, quindi, è tutta vostra, siete voi che vi dovete difendere. Quando il collega Di Capua parlava del « pacchetto sicurezza », non so a quale norma si riferisse, ma l'intero pacchetto è acqua fresca e contiene solo una norma odiosa: quella che consentirebbe l'arresto dopo appena due sentenze. Tutto ciò in maniera schizofrenica perché la cosiddetta legge Simeone-Saraceni non consente di arrestare nemmeno chi è stato condannato in via definitiva: bisogna sospendere l'esecuzione, dare la possibilità di ricorrere al tribunale di sorveglianza e di avere misure alternative di cui alla legge.

La schizofrenia e le contraddizioni non sono nostre, ma vostre. Ho preso la parola proprio per difendere la mia parte da questa accusa. Personalmente mi asterrò perché per il 60, 70 per cento condivido il provvedimento. Siete voi che, a parti invertite, forse, non potete dividerlo, specialmente l'onorevole Carotti che contraddice se stesso. Si tratta dell'ennesimo intervento legislativo sul processo penale, determinato dalla perenne necessità di velocizzare la celebrazione dei processi: volete capire oppure no che non è questione normativa, ma di mancanza di strutture reali e di personale? Potete fare tutte le leggi che volete, ma tutto sarà

inutile se i magistrati non sono in grado di operare, per tante e tante ragioni, compresa questa farragine, questa sovrapposizione continua. Non sappiamo nulla della legge Carotti, non conosciamo gli aggiornamenti del codice: questa è la verità! Stiamo rendendo ingestibile il processo penale, ma occorre stare attenti perché è ora di finirla: non è possibile cambiare le norme dopo uno, due, tre o quattro mesi.

Ripeto, condivido il provvedimento per il 60 per cento perché, effettivamente, rende ancora possibile l'applicazione dell'ergastolo anche con il ricorso a giudizio abbreviato in alcuni gravissimi casi. Questa è la verità e coincide anche con quanto affermato dall'onorevole Marini.

Il punto critico del provvedimento è la separazione nella fase dell'emissione della sentenza. Per l'amor di Dio, noi aggravaremmo la situazione — come giustamente diceva l'onorevole Saraceni, con la sua nota ironia — perché nessun giudice si servirà della separazione. Ma allora, per quale motivo dobbiamo fare una norma che non serve a niente, anzi complica le cose? Immaginate un processo con venti imputati, detenuti o non detenuti, per il quale si procede ad una separazione in venti processi: quante difficoltà per la cancelleria, in sede di impugnazione, contrarietà tra i giudicati e quant'altro. Quando la sentenza è unica, molte volte vi è un vizio di contraddizione: immaginate cosa accadrà domani quando lo stesso giudice dovrà stendere venti motivazioni. Noi consentiamo la separazione nel periodo precedente alla sentenza: mi chiedo allora come sia possibile portare avanti un procedimento fino alla sentenza per poi separarlo, solo perché si deve motivare prima la sentenza di condanna di un detenuto. La questione è che dobbiamo dare il tempo necessario ai magistrati. Noi rendiamo ingestibile anche la successiva fase dell'impugnazione. Mi auguro pertanto che il Senato provveda a modificare questo provvedimento.

È stato modificato il principio generale di cui all'articolo 523 del codice di procedura penale che è successivo all'articolo

491, il quale disciplina le questioni preliminari relative all'unione o alla separazione dei processi. Questo è assurdo! Tale eccezione avrebbe potuto essere giustificata in base alla natura del procedimento, ma non vi era alcun bisogno di modificare l'articolo 523 che detta principi generali ed è successivo all'articolo 491 concernenti le questioni preliminari relative alla separazione o alla riunione dei procedimenti. In questo modo stiamo complicando le cose.

Il problema, contrariamente a quello che si ritiene, non è di carattere normativo, ma è legato alla mancanza di strutture reali e personali: mi riferisco alla carenza di magistrati e di personale ausiliario. Se non risolviamo questo problema indicando concorsi o velocizzando quelli in corso, non è possibile risolvere i problemi della giustizia, perché vi sono ancora alcuni posti in organico scoperti.

La nostra proposta alternativa è proprio quella di munire gli uffici giudiziari delle necessarie strutture e del relativo personale. I processi sul lavoro, ad esempio, si svolgono per anni, ma la questione non è dovuta alla carenza di norme, perché nel 1973 è stata approvata una legge sul processo del lavoro. Così facendo stiamo rendendo ingestibile il processo penale e lo sa molto bene chi è a contatto con magistrati e avvocati, che non sanno quali siano le norme da applicare, perché vengono modificate da un giorno all'altro e durano lo spazio di un mattino.

Il decreto-legge al nostro esame è motivato dal fatto che è imminente la scadenza dei termini di custodia cautelare e, come diceva l'onorevole Taradash, dovremmo decidere se prorogare tali termini o se arrestare le persone dopo la prima sentenza.

Annuncio che mi asterrò dal voto sul disegno di legge di conversione di questo decreto-legge, perché ritengo necessario mantenere, almeno nei casi più gravi, anche con il ricorso al rito abbreviato, la pena dell'ergastolo. Siete voi che dovete mettervi d'accordo con voi stessi, perché non volete l'ergastolo. Allora a cosa serve questo provvedimento? Non possiamo ap-

provare leggi che durino lo spazio di un mattino. I codici che hanno governato la nostra vita hanno avuto una vita di 60-70 anni, ma noi non sappiamo fare una legge che duri più di 6 mesi. È per questo che i processi non si fanno: li stiamo complicando oltre misura. L'onorevole Saraceni, con la sua nota abilità si è salvato, ma ha detto che dovrebbe essere egli stesso contrario all'ergastolo. Non è una questione di retroattività della legge, perché la legge sarebbe retroattiva...

PRESIDENTE. Onorevole Marotta, ha esaurito il tempo a sua disposizione.

RAFFAELE MAROTTA. Stavo dicendo che il problema vero è un altro. Ci dobbiamo mettere d'accordo con noi stessi, dobbiamo rendere gestibile il processo. Caro Carotti, sei proprio tu il responsabile. La norma l'hai proposta tu (*Commenti del deputato Carotti*)!

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Marotta.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Simeone. Ne ha facoltà. Avverto i colleghi che, subito dopo l'intervento del collega Simeone, si passerà al voto.

ALBERTO SIMEONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, in verità rimango estremamente perplesso — e ricorro ad un eufemismo — nel sentire le dichiarazioni dei colleghi appartenenti alla maggioranza sulla validità del cosiddetto decreto antiscarcerazione.

Rimango perplesso perché voci raccolte in sedi diverse dall'aula riportano considerazioni, osservazioni e chiose completamente diverse, addirittura nettamente contrastanti con quelle che ho ascoltato fino a pochi minuti fa. Questo certamente non è onesto da un punto di vista politico e intellettuale perché in questa sede contano solo ed esclusivamente i numeri a detrimento e ad offesa di un lavoro parlamentare che dovrebbe essere assolutamente serio e che tale non è.

Aggiungo che è assolutamente vergognoso sostenere come valide certe modificazioni dell'impianto processualistico italiano, farle passare per norme di assoluta caratura, atte e valide a contrastare la criminalità, quando poi si sa bene che in altre sedi si è detto il contrario e sono state fatte altre considerazioni con dovizia di particolari assolutamente pregnanti da un punto di vista giuridico.

Eppure in quest'aula dovrebbe avvenire la sublimazione di quelle idee che dovrebbero essere a difesa delle garanzie del cittadino. Ma noi qui stravolgiamo tutto in base a considerazioni che partono solo ed esclusivamente dagli umori che provengono dalla piazza o dagli umori che sono sintetizzabili e sostanziabili in quello che è il sondaggio che vuole il parlamentare o il politico in senso generale, legato a quello o a quell'altro provvedimento che viene invocato come misura che rimuove tutti i guasti prodotti nel paese.

Questo non dovrebbe accadere in un paese autenticamente democratico, in un paese che ha un Parlamento dove oggettivamente le regole della democrazia possono e debbono trovare la loro autentica dignità e quindi la loro autentica sublimazione.

Devo annunciare il mio voto assolutamente contrario alla conversione in legge del decreto-legge in esame, anzitutto perché — debbo ribadirlo — vi è stata una espropriazione da parte del potere esecutivo nei confronti del potere legislativo. I decreti-legge non dovrebbero mai trovare attuazione in una democrazia parlamentare! Il potere legislativo è stato espropriato ed in parte è rientrato attraverso una potestà emendativa che, tuttavia, non è riuscita assolutamente ad intaccare le linee fondamentali del decreto-legge. Si tratta di un provvedimento assolutamente offensivo nei confronti della giustizia.

Il potere legislativo è legittimato alla produzione di leggi nel paese ed il potere esecutivo non si può ad esso sostituire. Al riguardo, devo tornare con il pensiero a quanto di verificò nel 1994...

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia, ascoltate l'onorevole Simeone!

PIERLUIGI COPERCINI. Non ci interessa!

ALBERTO SIMEONE. ...con il famoso o famigerato, a seconda dei punti di vista, decreto Biondi, il cosiddetto decreto «salvaladri». Eppure, quel provvedimento era assolutamente contenuto rispetto alla legge che poi fu votata soltanto un anno dopo; nel frattempo, gli scenari politici erano cambiati, tant'è che sotto un nuovo Governo quel decreto Biondi ampiamente rimaneggiato, per alcuni versi, ed allargato a dismisura, per altri, trovava perfetto accoglimento. Ciò perché in Parlamento erano cambiati i numeri; vi era una maggioranza diversa ed ampia che poteva stravolgere la portata di un provvedimento di grande civiltà giuridica, ma che interveniva in un periodo in cui non vi era tranquillità nel paese, anzi essa veniva letteralmente, direi, geneticamente manipolata da una sinistra che riusciva a catalizzare gli umori della piazza. Il Governo fu costretto a ritirare quel decreto per evitare che la piazza erigesse patiboli — non solo in maniera metaforica — per il ministro della giustizia e per il Governo di allora, del 1994.

Quando si ripetono situazioni del genere, quando si ricorre al decreto-legge in una materia come quella della giustizia, viene inferto un colpo mortale non solo alla giustizia, ma alla democrazia del paese. Ecco perché dobbiamo invocare una via completamente nuova se vogliamo rendere la nazione veramente moderna e democratica e se vogliamo che la dialettica su temi di grandissima portata come quelli della giustizia possa trovare la sua compiuta espressione nelle aule parlamentari.

Onorevole Presidente, si era parlato tanto della grandezza del nuovo codice di procedura penale, che risale soltanto al 1989; si era celebrato il principio della separazione dei processi che avrebbe permesso di combattere seriamente e decisamente la malavita organizzata. Effettivamente, con la separazione si sarebbero

avute possibilità notevoli di celebrare molti processi e di colpire in maniera seria la malavita organizzata. Ebbene, questo principio sacrosanto veniva ad essere accantonato ed il codice, che era nato come codice delle separazioni, diveniva il codice delle riunificazioni. Ed ancora: si tratta di un decreto-legge che incide in maniera profonda su una norma entrata in vigore soltanto qualche mese fa con l'*escamotage* dell'interpretazione autentica dell'articolo 442. Questi *escamotage* non sono assolutamente degni né di una maggioranza seria né di un Governo serio né di un paese civile e democratico.

Sono molti i punti di questo decreto-legge che non mi trovano d'accordo; valutiamo anche i risultati seguiti all'approvazione di emendamenti volti a modificare un'altra legge posta sotto accusa, quella denominata Simeone-Saraceni. Anche in questo caso, sono state apportate modifiche sostanziali, ma si è dimenticato quale fosse il « verbo » del Governo in materia; si doveva intervenire in maniera assai limitata, si è intervenuti in maniera massiccia. Ebbene, tale intervento è un altro insulto alla giustizia, onorevole Presidente. Non possiamo procedere in questo modo. Oltretutto, si allungano i tempi.

PRESIDENTE. Onorevole Simeone...

ALBERTO SIMEONE. Presidente, mi avvio alla conclusione, mi conceda soltanto un minuto.

PRESIDENTE. Onorevole Simeone, il tempo a sua disposizione è già esaurito.

ALBERTO SIMEONE. Ma la separazione dei processi riferentisi all'articolo 416-bis o articolo 74 della legge del 1990 sulla droga comporterà un frazionamento non in assonanza e non in maniera organica con i principi ispiratori del codice del 1989. Ciò che conta, però, non è la produzione di leggi buone, non sono queste ultime a comandare: sono le leggi dei numeri a comandare e che suonano offesa ad una produzione legislativa veramente degna di tal nome (*Applausi di deputati del gruppo di Alleanza nazionale*).

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

Avverto i colleghi che è presente in tribuna una delegazione somala, guidata dal primo ministro Ali Khalif Galaydh e dal ministro degli esteri Ismail Hurrè del Governo transitorio somalo (*Generali applausi, cui si associano i membri del Governo*).

(Coordinamento – A.C. 7459)

PRESIDENTE. Avverto che, se non vi sono obiezioni, la Presidenza s'intende autorizzata a procedere al coordinamento formale del testo approvato.

(Così rimane stabilito).

(Votazione finale e approvazione – A.C. 7459)

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

Prego i colleghi di prendere posto.

Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge di conversione n. 7459, di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, recante disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'amministrazione della giustizia » (7459):

Presenti	295
Votanti	211
Astenuti	84
Maggioranza	106
Hanno votato sì	183
Hanno votato no ...	28

Sono in missione 45 deputati.

(La Camera approva – Vedi votazioni).

Sull'ordine dei lavori (ore 15,03).

PAOLO ARMAROLI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAOLO ARMAROLI. Signor Presidente, intendo segnalare un fatto di una gravità inaudita. Il ministro Livia Turco spaccia volgari menzogne in non modica quantità: chiedo alla Presidenza della Camera, sulla scorta degli atti parlamentari, di certificare e di ristabilire la verità.

Di cosa si tratta, signor Presidente? In un'intervista apparsa su *Il Secolo XIX* (Commenti)...

PRESIDENTE. Colleghi, siccome siamo al termine della parte antimeridiana della seduta (che, infatti, tra breve verrà sospesa), correttamente l'onorevole Armaroli esercita un suo diritto.

Prego, onorevole Armaroli.

PAOLO ARMAROLI. Stavo dicendo che, in un'intervista apparsa su *Il Secolo XIX*, il ministro Livia Turco si dichiara indignata perché il Polo, l'intera Casa delle libertà, a cominciare da Alleanza nazionale, avrebbe presentato una proposta di legge che prevede, per i ricongiungimenti familiari degli extracomunitari, ben otto anni di permanenza sul territorio nazionale. Si tratta di un clamoroso falso, che ho denunciato sullo stesso giornale due giorni dopo!

Nonostante questa sonora smentita, il ministro Turco ieri, intervistata sul *Corriere della sera*, ha spacciato ancora una volta volgari menzogne che sono lesive della dignità di Alleanza nazionale, del Polo per le libertà e della Casa delle libertà!

Signor Presidente, sulla scorta di quanto detto, le chiedo — sulla base degli atti parlamentari — di smentire sonoramente il ministro Turco, che fra l'altro durante la discussione del provvedimento

sull'immigrazione non è stata mai presente in aula, e di certificare appunto quale sia la verità.

La ringrazio Presidente, mi attendo una risposta *ad horas*!

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Armaroli.

Avvertirò il Presidente di quanto da lei testé affermato.

Sospendo la seduta fino alle 16.

La seduta, sospesa alle 15,05, è ripresa alle 16.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
LUCIANO VIOLANTE

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Landolfi, Manzione, Ostillio, Pisanu, Saraca e Vita sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono cinquantadue, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Inversione dell'ordine del giorno.

ELENA MONTECCHI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Chiedo di parlare per proporre un'inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ELENA MONTECCHI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Intervengo per chiedere all'Assemblea di darci la possibilità di affrontare il punto 8 dell'ordine del giorno, anziché il punto 7, perché il Governo (che sarà pronto nel giro di mezz'ora) deve approfondire in particolare alcuni emendamenti proposti da alcuni gruppi parla-

mentari. Quindi chiedo all'Assemblea di concedere questa inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.
(Così rimane stabilito).

Sull'ordine dei lavori (ore 16,02).

GUSTAVO SELVA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUSTAVO SELVA. I giornali di questa mattina sono pieni di titoli allarmati ed allarmanti, del tipo: Kosovo, uranio che uccide; i militari italiani muoiono di leucemia.

Lungi da me l'idea di sollevare panico e preoccupazioni intorno a questo tema, però, siccome da diverse parti sono stati presentati documenti ispettivi e ci si è indubbiamente occupati della questione, riterrei opportuno (glielo chiedo formalmente) che il Governo — attraverso il ministro della difesa o della sanità — venga per una informativa su questa materia.

Mi sembra molto importante, oltre alle interviste e alle dichiarazioni, che l'organo deputato a questi controlli, cioè il Parlamento, soprattutto in materia così delicata, ascolti una informativa del Presidente del Consiglio, dei ministri della difesa e della sanità. Signor Presidente, le sarei molto grato se potesse dare seguito a questa richiesta.

PRESIDENTE. Sì, presidente Selva. Stamattina anche il presidente Pagliarini ha posto la stessa questione e così altri colleghi.

Colleghi, vorrei informarvi che dopodomani il ministro della difesa riferirà su queste questioni in Commissione difesa. Chiunque può partecipare. Faremo in modo che non vi sia interferenza tra la Commissione e l'Assemblea e che i colleghi possano partecipare perché si tratta di una vicenda di notevole interesse.

Seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, recante disposizioni urgenti in tema di fondazioni lirico-sinfoniche (7462) (ore 16,04).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, recante disposizioni urgenti in tema di fondazioni lirico-sinfoniche.

Ricordo che nella seduta del 17 settembre si è conclusa la discussione sulle linee generali ed ha replicato il rappresentate del Governo, avendovi il relatore rinunciato.

(Esame degli articoli — A.C. 7462)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345 (vedi l'allegato A — A.C. 7462 sezione 1), nel testo della Commissione (vedi l'allegato A — A.C. 7462 sezione 2).

Avverto che l'unico emendamento presentato è riferito all'articolo del decreto-legge, nel testo della Commissione (vedi l'allegato A — A.C. 7462 sezione 3).

Avverto altresì che non sono stati presentati emendamenti riferiti all'articolo unico del disegno di legge di conversione (vedi l'allegato A — A.C. 7462 sezione 4).

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge e all'articolo unico del disegno di legge di conversione, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

FABRIZIO FELICE BRACCO, *Relatore*. La Commissione esprime parere favorevole e raccomanda l'approvazione del suo emendamento 4.1.

PRESIDENTE. Il Governo?

CARLO CARLI, *Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali*. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Si tratta del mutamento della dizione del ministro.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 4.1 della Commissione, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	306
<i>Votanti</i>	304
<i>Astenuti</i>	2
<i>Maggioranza</i>	153
<i>Hanno votato sì</i>	256
<i>Hanno votato no</i>	48

Sono in missione 50 deputati).

Poiché il disegno di legge consta di un articolo unico, si procederà direttamente alla votazione finale, a norma dell'articolo 87, comma 5 del regolamento.

(Dichiarazioni di voto finale – A.C. 7462)

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Napoli. Ne ha facoltà.

ANGELA NAPOLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dichiaro subito il voto contrario dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale sulla conversione in legge del decreto-legge n. 345 del 2000: un voto che scaturisce non da una scelta di mera opposizione, ma dal fatto che sono state già manifestate le nostre perplessità motivate sulla norma relativa al riordino

degli enti pubblici nazionali, in particolare sulla trasformazione degli enti lirici in fondazioni di diritto privato.

Il decreto legislativo n. 367 del 1996, attuativo della precedente delega recata dall'articolo 2, commi 57 e 59, della legge n. 549 del 1995, ha comportato la necessità dell'emanazione dell'altro decreto legislativo n. 134 del 1998, al fine di rendere immediatamente applicabile la disciplina concernente la trasformazione degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate in fondazioni di diritto privato. Quest'ultimo decreto legislativo è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo per eccesso di delega dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 503 del 13-18 novembre 2000. Le parti ricorrenti – che, ricordo a tutti, sono state le regioni Piemonte e Lombardia – avevano concentrato le proprie censure su particolari aspetti del decreto legislativo n. 134 del 1998, principalmente sull'articolo 6, che prevedeva i contenuti della deliberazione di trasformazione.

Tali disposizioni avevano ridefinito le modalità di individuazione degli enti diversi dagli enti lirici e dalle istituzioni concertistiche assimilate da trasformare in fondazioni. Il testo faceva venire meno l'intesa originariamente richiesta tra l'autorità di Governo competente e le regioni interessate. La Corte costituzionale ha ritenuto che il decreto legislativo n. 134 del 1998 disciplinasse materia estranea all'oggetto della delega ed ha concluso nel senso dell'illegittimità, pur se indipendentemente da ogni considerazione sotto il profilo costituzionale dei contenuti. Il decreto-legge che oggi siamo chiamati a convertire in legge riproduce testualmente il decreto legislativo n. 134 del 1998, fatte salve alcune differenze che comportano la mancanza di norme di natura sostanziale, nonché di coordinamento legislativo, quali l'elenco delle disposizioni abrogate di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 134 del 1998, la cui assenza potrebbe determinare incertezze nella ricostruzione normativa del settore.

Se da una parte si possono comprendere le ragioni specificate nella relazione

del Governo, che caratterizzano un intervento legislativo d'urgenza, non devono essere sottovalutati alcuni elementi. L'articolo 15, comma 2, lettera *d*), della legge n. 400 del 1988 pone il divieto per il Governo di ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale per vizi non attinenti al procedimento. Come ho già detto, il decreto legislativo n. 134 del 1998, che il nuovo decreto-legge in larga parte riproduce, è stato dichiarato illegittimo per violazione dell'articolo 76 della Costituzione, in quanto si è ritenuto che la materia degli enti lirici non rientrasse nell'oggetto della delega. Credo peraltro che non vi sia stata un'attenta valutazione rispetto al problema se si rientri o meno nell'ipotesi di disposizioni dichiarate illegittime per vizi attinenti al procedimento, che è l'unica nella quale il Governo può ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate costituzionalmente illegittime.

Tuttavia, come accennato all'inizio del mio intervento, ho il dovere di ricordare la contrarietà di Alleanza nazionale all'iniziale decreto legislativo n. 367 del 1996, del quale il decreto legislativo n. 134 del 1998 annullato dalla Corte costituzionale, nonché quello da noi oggi esaminato, rendono attuativa l'applicazione.

Siamo stati contrari, infatti, alla trasformazione degli enti lirici in fondazioni, in perfetto accordo con il contenuto del programma elettorale predisposto dall'intero Polo della libertà nel 1996, che prevedeva espressamente la trasformazione degli enti lirici in enti pubblici economici. Per tutto quanto dichiarato, non posso che ribadire il voto contrario di Alleanza nazionale.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Rossetto. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE ROSSETTO. Signor Presidente, ci asterremo dal voto per due motivi. Innanzitutto, non possiamo votare a favore di un provvedimento che segna uno dei più netti fallimenti del Ministero

dei beni e delle attività culturali. Siamo infatti di fronte alla dimostrazione oggettiva che l'attuale Governo non è riuscito a progettare nulla di nuovo per la cultura, in generale, e lo spettacolo, in particolare. La politica culturale dello spettacolo degli ultimi tre Governi si può sintetizzare in una serie di aperture di siti archeologici munificamente sponsorizzati da aziende del parastato ed anche in una passiva gestione demandata ai burocrati del fondo unico dello spettacolo. In questo contesto si inserisce il fallimento del decreto legislativo n. 134 del 1998, bocciato dalla Corte costituzionale. Pensare di riuscire ad attrarre capitali privati su tutta la lirica italiana senza aver dato ai privati una ragione economica sufficiente è stato un errore, sottolineato sia dalla Corte sia dal mercato degli investitori privati. Si è trattato di un errore che ci legittima nel sostenere che l'attuale Governo non solo non ha fatto nulla per la cultura in Italia, ma è anche strutturalmente incapace di progettare qualcosa che possa funzionare, in particolare quando pensa che il mercato e gli imprenditori debbano e possano obbedire a logiche dirigiste alle quali sono legati gli schemi delle iniziative assunte dal Governo.

Mi riferisco agli incentivi fiscali, alle sponsorizzazioni dei beni culturali introdotti nell'ultimo collegato fiscale alla legge finanziaria, che sono solo strumenti messi a disposizione del Governo e della gestione centralista della cultura. Il provvedimento in esame è stato spacciato come liberale, ma di liberale non ha proprio nulla. Nelle intenzioni sembra copiato dalle nostre dichiarazioni — da quelle che da anni facciamo — ma non si tratta di norme liberali. Esse consentono la deducibilità dell'imponibile IRPEG delle erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato per la realizzazione di programmi che, però, non sono realizzati dai soggetti che fanno cultura, ma dallo Stato che individuerà con un decreto i soggetti beneficiari.

Quindi, se si vuole che la cultura sopravviva, non è questa la strada da seguire. La linea che abbiamo sostenuto e